

IA E DIRITTO SOVRANAZIONALE

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA PROVA DELLE TUTELE APPRESTATE DALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Andrea Castaldo*

SOMMARIO: 1.- Introduzione; 2.- L'AI in relazione ai diritti della Carta di Nizza; 3.- Conclusioni.

1.- Introduzione.

L'Intelligenza artificiale (AI)¹ è passata in pochi anni da essere tema futuristico e d'avanguardia ad argomento di (ab)uso corrente². Esso rappresenta un fenomeno epocale, che segna una nuova rivoluzione industriale nonché un mutamento radicale della condizione umana³.

A conferma di ciò, le applicazioni dell'AI sono ormai diffuse in ogni tipo di contesto e ambiente (es: giustizia, sanità, trasporti, comunicazione, ecc...) e sono ormai parte delle nostre vite quotidiane⁴. Proprio tale continua diffusione ne evidenzia le molteplici questioni dal punto di vista etico, sociale, giuridico, filosofico, sociologico e politico. In particolare, l'(ab)uso di tale dirompente tecnologia incide sui diritti umani, quindi su noi stessi⁵.

Il rapporto tra AI e rispetto dei diritti fondamentali è divenuto, dunque, un tema di stretta attualità. A tal uopo, scopo di questo breve scritto è fornirne una panoramica senza alcuna pretesa di esaustività. In via preliminare, è utile delineare il significato dei termini oggetto di analisi, per evitare di alimentare una deriva comune dei nostri giorni e cioè quella di discutere senza aver un chiaro dizionario condiviso⁶.

Si parla, in realtà, di intelligenza artificiale già dal 1955-1956⁷, grazie allo scienziato McCarthy, inventore di tale termine. La provocazione alla base dei suoi studi era il tentativo di dimostrare che ogni aspetto dell'apprendimento umano, nonché ogni caratteristica dell'intelligenza umana, potesse essere oggetto di simulazione da parte di una macchina (oggi diremmo di un "computer").

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche (curriculum internazionale-europeo-comparato) presso l'Università degli Studi di Salerno e Avvocato.

¹ Al singolare, in modo tale da abbracciare in senso lato il concetto di intelligenza artificiale, da intendere come tecnologia informatica che mira a far sì che le macchine possano simulare l'intelligenza umana, ma ben consci che il progresso tecnologico ha portato all'affermarsi di più intelligenze artificiali, intesi come prodotti di mercato.

² U. Ruffolo, *Per i fondamenti di un diritto della robotica self-learning: dalla machinery produttiva all'auto driverless: verso una "responsabilità da algoritmo?"*, in U. Ruffolo (cur.), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Milano 2017.

³ U. Ruffolo, *Prefazione*, in U. Ruffolo, G. Riccio, A. F. Uricchio (curr.), *Intelligenza artificiale tra etica e diritti*, Bari 2021, 9.

⁴ La crescente presenza degli assistenti AI nella vita quotidiana può influenzare il nostro agire, creare dipendenza o manipolare gli utenti, sollevando interrogativi sull'agire umano, sulla dignità umana, minando l'autonomia individuale.

⁵ G. Finocchiaro, *Considerazioni su Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali*, in U. Ruffolo (cur.), *XXVI lezioni di Diritto sull'Intelligenza artificiale*, Torino 2021, 332; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *L'Intelligenza artificiale per l'Europa*, COM(2018)237, 15/4/2018. «Le caratteristiche specifiche di molte tecnologie di IA, tra cui l'opacità, la complessità, l'imprevedibilità e un comportamento parzialmente autonomo, possono rendere difficile verificare il rispetto delle normative dell'UE in vigore volte a proteggere i diritti fondamentali e possono ostacolarne l'applicazione effettiva», così la Commissione europea nel *Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM(2020)65, 19/2/2020, 12.

⁶ Lo scopo è altresì evitare quello che Leibniz chiama psittacismo, una ripetizione meccanica di parole da parte delle persone che però ne ignorano il significato.

⁷ J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C. E. Shannon, *A Proposal for the Dartmouth summer research project on Artificial Intelligence*, 1955, disponibile su <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf>.

Le Istituzioni dell’Unione europea (UE), in particolare il Parlamento, hanno da anni attenzionato il macro-tema dell’AI, cercando di considerare tutte le sue sfaccettature e applicazioni problematiche⁸. Sul punto rileva la Risoluzione del 2017 del Parlamento europeo che ha costituito un’apripista⁹, in particolare con enfatici considerando che partendo dal dato culturale, citando opere quali Frankenstein di Mary Shelley, il mito classico di Pigmalione, il Golem di Praga e il robot di Karel Čapek, evidenziava come gli esseri umani fantasticavano da secoli sulla possibilità di costruire macchine intelligenti, spesso androidi con caratteristiche umane, e che lo sviluppo dell’AI è in grado di trasformare le abitudini di vita e lavorative della società, portando benefici in termini di efficienza e di risparmio economico non solo in ambito manifatturiero e commerciale, ma anche in settori quali i trasporti, l’assistenza medica, l’istruzione e l’agricoltura solo per citarne alcuni.

Anche la Commissione europea ben ha sottolineato le criticità portate dall’implementazione quotidiana di tale tecnologia, evidenziando che «l’uso dell’AI può pregiudicare i valori su cui si fonda l’Unione e causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alle libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non discriminazione (...) la protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale, nonché la tutela dei consumatori. Tali rischi potrebbero derivare da difetti nella progettazione complessiva dei sistemi di AI o dall’uso di dati senza che ne siano state corrette le eventuali distorsioni (ad esempio se un sistema è addestrato utilizzando solo o principalmente dati riguardanti gli uomini, il che comporta risultati non ottimali per quanto concerne le donne)»¹⁰.

Compito degli operatori del diritto diviene, in totale cooperazione con le istituzioni politiche nazionali e sovra-nazionali, colmare il più possibile i vari vuoti normativi che si sono venuti a creare dall’utilizzo perenne e assodato dell’AI. Le carenze legislative, presenti anche sul piano internazionale, lasciano scoperte garanzie, diritti e principi, e non si può purtroppo negare che la riflessione giuridica su tali temi è ancora in ritardo. I legislatori, nazionali ed europei, hanno faticato ad inseguire le fattispecie mutevoli e sfuggenti connesse all’utilizzo dell’AI, però, indiscutibilmente,

⁸ Si pensi, senza pretesa di esaustività, oltre agli atti dell’Unione citati nel testo, alla Comunicazione della Commissione UE, *L’intelligenza artificiale per l’Europa*, COM(2018)237, 25/04/2018; Piano coordinato sull’intelligenza artificiale, del COM(2018)795, 7/12/2018; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica*, COM(2019)168 final, 8/04/2019; Risoluzione del Parlamento europeo del 12/02/2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (2018/2088(INI)); *Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia*, COM(2020)65, 19/02/2020, e Risoluzione del Parlamento europeo del 3/05/2022 sull’intelligenza artificiale in un’era digitale (2020/2266(INI)). Vds. A. Adinolfi, *L’Unione europea dinanzi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale: la costruzione di uno schema di regolamentazione europeo tra mercato unico digitale e tutela dei diritti fondamentali*, in S. Dorigo (cur.), *Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale*, Pisa 2020, 1-16 e Id., *Evoluzione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali: qualche considerazione sulle attuali strategie normative dell’Unione*, in *Quaderni AISDUE* 2023 321ss.

⁹ Risoluzione del Parlamento europeo del 16/2/2017 recante raccomandazioni concernenti norme di diritto civile sulla robotica, in G.U.U.E C 252/239 del 18/7/2018. La Commissione europea nel Libro Bianco sull’AI, cit., evidenzia come «dato l’impatto significativo che l’intelligenza artificiale può avere sulla nostra società e la necessità di creare maggiore fiducia, è essenziale che l’IA europea sia fondata sui nostri valori e diritti fondamentali quali la dignità umana e la tutela della “privacy”».

¹⁰ Commissione europea, *Libro Bianco* cit. 12 e *Studio del CoE sull’uso dell’IA e delle possibili ripercussioni sui diritti fondamentali*, disponibile su <https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5>.

il Regolamento (UE) 2024/1689, il cd. AI Act¹¹ è sicuramente un primo importante punto fermo dell’UE in tale ambito.

Proprio l’art. 1 di tale atto normativo pone l’uomo al centro dell’azione dell’Unione: scopo del regolamento è, infatti, quello di «promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile»¹². Infatti, la maggiore preoccupazione concerne la scarsa prevedibilità degli esiti di utilizzo dei sistemi di AI e dall’impatto che essa produce rispetto alla tutela dei diritti umani¹³.

Di qui la centralità del diritto nell’analisi delle strumentazioni AI, in quanto alla base delle problematiche e criticità che si legano all’uso di tali tecnologie vi sono le lesioni e le distrazioni alle tutele fondamentali dell’essere umano. Lo scopo è quello di addivenire alla redazione di una *lex* robotica in grado di delineare i rapporti Uomo-AI¹⁴.

In secondo luogo, giova chiarire come sia complesso fornire una definizione univoca di AI, a tal proposito, si può affermare che non può dirsi che ne esista una generalmente riconosciuta¹⁵ dalla comunità tecnico-scientifica.

Per quanto qui di interesse, la Commissione europea l’ha definita come quell’insieme di «sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia per raggiungere specifici obiettivi»¹⁶.

Ed è soprattutto il Parlamento europeo ad avere il merito di aver tentato di fornire una definizione il più possibile eterogenea e puntuale, intendendo l’AI come «l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. L’AI permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde. I sistemi di IA sono capaci di

¹¹ Regolamento (UE) 2024/1689 che stabilisce norme armonizzate sull’Intelligenza artificiale, in G.U.U.E. L del 12/7/2024. In via non esaustiva, vds. AIRIA, *Navigare l’European AI Act*, Milano 2024; G. Taddei Elmi, A. Contaldo, *AI Act - Regolamento (UE) 1689/2024*, Pisa 2024; N. Nikolinakos, *EU Policy and Legal Framework for Artificial Intelligence, Robotics and Related Technologies - The AI Act*, Berlino 2023; M. Borgobello, *AI Act. Il regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale*, Milano 2024; C. De Giacomo, *Opaco, troppo opaco, quasi oscuro. L’Intelligenza Artificiale alla prova del Regolamento UE 2024/1689*, in *Iura and Legal Systems* 4(2024) 1-17; R. Razzante, *AI e tutela dei diritti fondamentali*, in *Diritti fondamentali.it* 1 (2024).

¹² Così l’art. 1 del Regolamento (UE) 2024/1689, già cit. e così anche nella Comunicazione *Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica*, COM(2019)168 final, 8/04/2019.

¹³ A. Correra, *Il ruolo dell’Intelligenza artificiale nel paradigma europeo dell’E-justice. Prime riflessioni alla luce dell’AI Act*, in *Quaderni AISDUE – Fasc. spec. 2* (2024).

¹⁴ Visto il quadro molto poco composito delle normative ma soprattutto degli sviluppi tecnologici dell’AI tra Europa, Cina e Stati Uniti probabilmente si avranno più normative, con la speranza non vana che si produca anche in tale settore il cosiddetto effetto Bruxelles della normativa europea nei confronti dei prodotti altamente tecnologici, ma che invadono i nostri spazi e i nostri mercati, di Cina e Stati Uniti. Sul tema del cd. effetto Bruxelles v. A. Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford 2020. Per riflessioni sul rapporto uomo-macchina e l’impatto dell’AI sulla democrazia v. P. Stanzione, *La democrazia alla sfida degli algoritmi*, in *La Repubblica*, https://www.repubblica.it/cronaca/2021/04/18/news/democrazia_sfida_algoritmi-301121458/.

¹⁵ Ad esempio, in L. Floridi, *Etica dell’intelligenza artificiale*, Varese 2022, 40, l’A. evidenzia come la definizione fornita da Wikipedia sia tautologica.

¹⁶ C. Grieco, *Intelligenza Artificiale e Diritti Umani nel Diritto Internazionale e dell’Unione europea*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani* 3 (2022) 782ss.

adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia»¹⁷.

2.- L'AI in relazione ai diritti della Carta di Nizza.

La Carta di Nizza, altrimenti detta Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), costituisce una pietra angolare dell'ordinamento giuridico europeo, articolando i diritti e le libertà fondamentali che devono essere rispettati dalle Istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri¹⁸, come valori fondamentali condivisi che permeano l'identità europea e costituiscono il fondamento su cui è costruita l'Unione stessa.

Al riguardo, si pensi al Preambolo ove si afferma che «l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

Come noto, tale Carta è giuridicamente vincolante ed è punto di riferimento cruciale per valutare la validità del diritto derivato dell'UE e delle misure nazionali¹⁹.

È, dunque, palese come la crescente diffusione e l'impatto trasformativo dell'AI, praticamente in tutti i settori della società²⁰ e dell'economia, constano di una relazione complessa e in perenne evoluzione tra l'AI e i diritti fondamentali sanciti in ciascun Capo della Carta²¹.

Plurime sono le potenziali aree di contrasto che sorgono con lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie, e altresì varie sono le possibili sinergie in cui l'AI può essere sfruttata per sostenere e promuovere diritti fondamentali quali, ad esempio, il pieno rispetto della dignità umana, il principio di non discriminazione, il diritto alla sicurezza, i principi di trasparenza, imparzialità ed equità,

¹⁷ Così il Parlamento europeo nel paper disponibile su [https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata#:~:text=L'intelligenza%20artificiale%20\(IA\),la%20pianificazione%20e%20la%20creativit%C3%A0](https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20200827STO85804/che-cos-e-l-intelligenza-artificiale-e-come-viene-usata#:~:text=L'intelligenza%20artificiale%20(IA),la%20pianificazione%20e%20la%20creativit%C3%A0).

¹⁸ Atto solennemente proclamato il 7 dicembre 2000 a Nizza. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Carta ha assunto il medesimo valore giuridico dei Trattati istitutivi. Per un approfondimento, vds. C. Amalfitano, M. D'Amico, S. Leone, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel sistema integrato di tutela*, Torino 2022; F. Pocar, C. Secchi, *Il trattato di Nizza e l'Unione Europea*, Milano 2001; A. Di Stasi (cur.), *CEDU e Ordinamento italiano*, Milano 2020; M. Napoli, *La Carta di Nizza*, Milano 2004; P. Gianniti, R. Bartone, *I diritti fondamentali nell'Unione europea: la Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona*, Bologna 2013; M.E. Gennusa, D. Tega, S. Ninatti, *La Carta vent'anni dopo Nizza*, in *Quaderni costituzionali* 9 (2020) 623ss.

¹⁹ https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-fundamental-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/why-do-we-need-charter_it.

²⁰ Si pensi all'implementazione dell'AI nei motori di ricerca e negli assistenti virtuali (Siri, Alexa, Google Assistant) presenti su smartphone, pc, tablet, che consentendo loro di comprendere le richieste del linguaggio naturale e fornire risposte personalizzate; da poche settimane anche Whatsapp ha implementato Meta AI con cui è possibile chattare, chiedere traduzioni dei messaggi che si ricevono, suggerire risposte rapide, fare ricerche in base a ciò che ci viene inviato. L'impatto sociale è enorme, l'AI, anche generativa, viene utilizzata nell'ambito educativo, sanitario, nel settore dell'“e-commerce”, della finanza, nel trasporto con lo sviluppo di veicoli autonomi, svolge un ruolo cruciale nell'automazione delle catene di montaggio, senza dimenticare il settore della giustizia con impieghi volti all'analisi delle prove e dei dati nonché in ottica predittiva. Cfr. <https://www.agendadigitale.eu/sanita/ia-in-sanita-una-nuova-era-per-la-diagnosi-medica/>; <https://www.ilrifformista.it/allistituto-europeo-di-oncologia-lia-entra-nella-risonanza-magnetica-461731/>; V. Maffeo, A. Romano, P. Troncone, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino 2024; F. Coppola, *Un possibile utilizzo dei sistemi di IA per lo studio della prassi commisurativa*, in *Diritto penale tra teoria e prassi* (2024) 119ss.; Id., *Il postfatto penalistico quale possibile strumento di co-gestione del rischio da IA e di co-tutela contro l'“hate-speech” nella prospettiva europea*, in *Iura and Legal Systems* 2 (2024) 74ss.

²¹ La Carta consolida un'ampia gamma di diritti e libertà in sei Capi distinti: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Diritti dei cittadini e Giustizia.

finalizzati a rendere i metodi di trattamento dei dati accessibili e comprensibili, la libertà di stampa, di riunione o di associazione, il rispetto della vita privata e familiare.

Molto di quanto si dirà brevemente passa dall'utilizzo che se ne fa e se ne farà di tale tecnologia, che non è, a prescindere, buona o cattiva.

Ciascun diritto sancito dalla Carta viene chiamato in causa e può vedersi leso e/o messo in discussione. Si pensi ai diritti del Capo I, in merito alla dignità della persona che, ponendo le basi per una vita dignitosa e integra possono scontrarsi con le applicazioni dell'AI che manipolano il comportamento o sfruttano le vulnerabilità delle persone. Ancora più delicato il discorso se si considerano i diritti e le libertà protette e garantite dal Capo II: il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 6)²², il rispetto della vita privata e familiare (art. 7)²³, la protezione dei dati personali (art. 8)²⁴, la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 10) e le libertà di espressione e informazione (art. 11)²⁵.

Tenendo altresì conto che ci si trova innanzi anche ad una analfabetizzazione dell'AI, tanto a livello istituzionale quanto a livello sociale. Non bisogna commettere l'errore di attribuire ai modelli linguistici capacità umane, come emozioni o intelligenza, ignorando che questi sistemi generano testo tramite semplici probabilità statistiche. Questa, infatti, potrebbe favorire derive pericolose come la creazione di relazioni illusorie con macchine prive di coscienza e delle conoscenze necessarie. L'AI non è un surrogato delle relazioni umane e va attenzionato il suo impatto sulle nostre vite e i nostri diritti.

Ancora, la totale dipendenza dell'AI dal trattamento dei dati incide sul diritto alla protezione dei dati personali, così come sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, mediante l'impiego di tecnologie di sorveglianza. Così come l'uso dell'AI per diffondere disinformazione o falsi contenuti sollevano non poche preoccupazioni in merito alla libertà di espressione e informazione, nonché per i diritti e le libertà cosiddette collettive.

Da non dimenticare poi l'art. 17 della Carta in merito alla tutela della proprietà: purtroppo, l'avvento dell'AI ha incrinato fortemente il rispetto di tale diritto, mettendo in crisi la disciplina del diritto d'autore. Molteplici, e ancora irrisolti, sono i dubbi sul sé le società siano rispettose dei diritti d'autore

²² Si pensi al tragico caso del giovane Sewell Setzer, che mette in luce una realtà inquietante: l'interazione tra adolescenti vulnerabili e "chatbot" alimentati dall'AI. I familiari, infatti, hanno intentato una causa contro Character.AI, l'azienda creatrice del "chatbot" con cui Sewell comunicava ogni giorno, nonché Google. Probabilmente la piattaforma non ha adottato misure sufficienti per proteggere l'adolescente dalla dipendenza emotiva creatasi ed instauratasi con il "chatbot" Dany. Questa vicenda solleva interrogativi urgenti sulla responsabilità delle aziende tecnologiche nel tutelare la salute mentale degli utenti più giovani e fragili.

²³ Varie applicazioni, integrate con l'AI, nel settore della sorveglianza, fanno ricorso a dati biometrici, sistemi di riconoscimento facciale e algoritmi di polizia predittiva, negli spazi pubblici, che analizzano grandi quantità di dati personali per anticipare futuri comportamenti criminali.

²⁴ I dati personali devono essere trattati in modo corretto, per scopi specifici, sulla base del previo consenso informato dell'interessato, rispettando il diritto di accesso ai dati raccolti e il diritto di ottenerne la rettifica. Lo sviluppo dell'AI può comportare un riutilizzo dei dati personali per scopi nuovi, spesso imprevisti, non specificati al momento della raccolta iniziale dei dati, non dimenticando che potrebbero essere utilizzati dati personali per fini addestrativi dell'AI. Infine, l'AI potrebbe invertire i processi di anonimizzazione, esponendo potenzialmente informazioni e dati personali sensibili.

²⁵ L'AI è sfruttata per generare e diffondere disinformazione e manipolare l'opinione pubblica, realizzando una minaccia significativa al diritto dei consociati ad avere opinioni informate e alterando i processi democratici. Così come bisogna porre attenzione all'AI che funge da moderatore su molte piattaforme social portando alla cancellazione di vari post senza una accurata e previa motivazione.

nel momento in cui addestrano le loro AI²⁶. I vari diritti sanciti dalla Carta sono interconnessi tra loro e non devono essere considerati isolatamente, ma letti in combinato disposto.

Altresì, è stato evidenziato come i modelli alla base dell'AI tendono ad assimilare i pregiudizi umani, portando a "bias"²⁷, se non proprio ad allucinazioni²⁸.

La distorsione insita nell'AI rappresenta un rischio significativo per il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 21 della Carta²⁹.

In particolare, il crescente utilizzo dell'AI nei processi giudiziari solleva questioni di rilievo sull'equità e sul diritto di contestare le decisioni automatizzate, sulla presunzione di innocenza, oltre che sulla non discriminazione, nella prospettiva del giusto processo, del rispetto del diritto di difesa e del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 47 della Carta³⁰.

Le Istituzioni UE sono ben consapevoli dei rischi connessi all'impiego delle nuove tecnologie e degli strumenti afferenti l'AI nel settore giuridico³¹, in specie per quel che concerne il momento decisionale, problemi di scarsa trasparenza e/o opacità del processo decisionale riconducibili al fenomeno della "black box", che di fatto non consentono di comprendere i passaggi logici attraverso i quali l'AI sia pervenuta a decisione o ad una data previsione³².

Inoltre, la Carta di Nizza, come noto, è fortemente in linea con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). Questo allineamento sottolinea l'impegno dell'UE a sostenere il più possibile i principi e le fondamenta stabiliti in materia di diritti umani, adattandoli, altresì, alle sfide e alle opportunità rappresentate oggi dai prodotti dell'evoluzione tecnologica e, nello specifico, dall'AI.

In tale contesto, sebbene la Carta fornisca un solido quadro di diritti fondamentali, la sua applicazione sul campo richiede un'interpretazione dinamica e in perenne evoluzione. In quanto strumento vivente, i suoi principi devono essere adattati e applicati alle nuove realtà tecnologiche per garantire la continua rilevanza ed efficacia dei diritti nell'era dell'AI.

Un approccio strettamente positivista potrebbe richiedere una modifica integrale della Carta, risalente al 2000, in quanto le questioni derivanti dall'AI non potevano essere prese in considerazione, e neanche immaginate, durante la sua stesura. Tuttavia, la Carta non ha bisogno di ciò, è uno strumento

²⁶ Si pensi alle numerose cause contro le multinazionali tecnologiche, soprattutto negli USA, per violazione del diritto d'autore. Il New York Times ha avviato una causa contro Microsoft e OpenAI, accusandoli di aver utilizzato migliaia di pubblicazioni per addestrare i loro modelli senza autorizzazione. Ancora, circa 3000 artisti hanno chiesto a Christie's di annullare un'asta di arte generata dall'AI, si sostiene che i modelli di AI utilizzati siano stati addestrati su opere protette da diritto d'autore senza autorizzazione. Si prenda il caso poi di Getty Images, la quale ritiene che Stability abbia copiato ed elaborato illegalmente milioni di immagini protette da diritto d'autore per educare la sua AI. Oppure, infine, al caso della piattaforma Reddit – forum dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali – contro Anthropic sostenendo che quest'ultima abbia addestrato il proprio sistema di AI, Claude, con i contenuti della piattaforma in violazione delle regole e delle modalità d'uso della stessa.

²⁷ IBM, colosso informatico, li definisce come «risultati distorti a causa di pregiudizi umani che alterano i dati di addestramento originali o l'algoritmo AI, portando a "output" distorti e potenzialmente dannosi». Ancora, una interessante definizione del termine "bias" è rinvenibile nel "white-paper" di Lexalytics, per cui «a bias is a prejudice in favor of or against one thing, person, or group compared with another, usually in a way considered to be unfair».

²⁸ Le allucinazioni si riferiscono a situazioni in cui l'AI produce "output" che non sono basati sulla realtà o su verità oggettiva.

²⁹ I dati utilizzati per addestrare l'AI spesso riflettono disuguaglianze sociali esistenti rafforzando le discriminazioni e rappresentando un detimento per le pari opportunità. Impedire all'AI di fare ciò è una sfida complessa, è necessario che l'Uomo si ponga come osservatore e controllore tanto degli "input" quanto degli "output" forniti dall'AI.

³⁰ Vds. Ruffolo, *XXVI lezioni* cit. 205ss. e Ruffolo, Riccio, Uricchio, *Intelligenza artificiale tra etica e diritti* cit. 439ss.

³¹ Vds. U. Ruffolo, *Machina iuris-dicere potest?*, in *BioLaw Journal* 2 (2021) 299ss.

³² Cfr. F. Pasquale, *The Black Box Society*, Harvard 2016.

vivo, che è continuamente aggiornato dalle interpretazioni fornite dai giudici sia europei che nazionali.

In ogni caso, quanto detto non deve spaventarci, poiché l'AI è foriera di benefici³³, anche se, al contempo, presenta notevoli impatti negativi e sfide sociali di non poco conto³⁴: dalla necessità di redistribuire la forza lavoro al rischio di pregiudizi e discriminazioni incorporati negli algoritmi, spesso a causa di pregiudizi presenti nei dati di formazione, che portano a risultati ingiusti e discriminatori, nonché serie preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, compreso il potenziale uso improprio delle informazioni personali e il rischio di minacce alla sicurezza informatica, o anche criticità legate alla profilazione di massa per fini di marketing, addirittura in tema di calcolo del “credit scoring”³⁵ con tecniche che ricorrono all'ausilio dell'AI³⁶.

Ancora, l'AI svolge un ruolo cruciale anche nelle operazioni investigative della Procura europea (EPPO)³⁷, offrendo strumenti avanzati per il trattamento e l'analisi delle informazioni, nonché per la sicurezza e l'integrità delle prove, portando ad una maggiore efficienza ed efficacia delle indagini e aprendo così anche a nuove frontiere nella lotta ai reati finanziari che minacciano gli interessi finanziari dell'UE³⁸, ma ciò non è esente da criticità e perplessità, visto che si tratta di una grande mole di dati da gestire e analizzare.

Probabilmente le società sviluppatri ci hanno posto in secondo piano le garanzie e le tutele *de qua*, se non le hanno addirittura sacrificate sull'altare del progresso e del profitto. La stessa tecnologia AI che offre vantaggi significativi in un settore può contemporaneamente comportare rischi per i diritti fondamentali. Questa dualità intrinseca sottolinea la complessità nella regolamentazione dell'AI e la necessità di un approccio olistico, coordinato, ponderato ed equilibrato che consideri sia le potenzialità e i relativi benefici nell'implementazione di una nuova tecnologia, sia i suoi potenziali danni ai diritti fondamentali.

Risulta quindi opportuno distinguere gli impieghi dell'AI che andrebbero incoraggiati da quelli che dovrebbero essere vincolati e limitati.

³³ https://www.forbes.com/sites/lesliekatz/2025/02/19/google-unveils-ai-co-scientist-to-supercharge-research-breakthroughs/?utm_source=substack&utm_medium=email.

³⁴ In tale studio dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali del 2020, volto ad indagare i possibili rischi che l'AI può generare sulla tutela di una vasta gamma di diritti, è stato evidenziato che un'AI implementata e utilizzata in modo scorretto e, soprattutto, governata in modo non adeguato potrebbe causare distorsioni e lesioni dei diritti umani, particolarmente quando si parla di applicazioni di sistemi di sorveglianza biometrica di massa, di accesso a servizi vitali come l'assistenza sanitaria e la sicurezza sociale, indebolimento dell'autonomia decisionale umana, la distorsione dell'informazione, l'interferenza nelle operazioni elettorali e la conseguente minaccia allo Stato di diritto.

³⁵ Può tradursi con affidabilità creditizia, gli istituti di credito tramite l'AI e i dati in loro possesso valutano se il richiedente è meritevole o meno di un finanziamento, prognosticando e valutando il rischio di insolvenza.

³⁶ Corte UE, 7/12/2023, C-634/21 e Corte UE, 27/2/2025, C-203/22.

³⁷ Da ultimo, v. la Risoluzione del Parlamento europeo del 6/05/2025 *sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023*, in cui si evidenzia come l'AI ha il potenziale per diventare un fattore di svolta nella lotta contro le frodi, consentendo la rapida analisi di grandi insiemi di dati e migliorando l'individuazione delle frodi, altresì come sia necessario sviluppare meccanismi di individuazione delle frodi basati sull'AI all'interno dell'EPPO al fine di aumentare l'efficienza nel tracciamento e nella prevenzione dei reati finanziari a danno del bilancio dell'UE. Infine, si riconosce il crescente rischio che i contenuti generati dall'AI siano utilizzati per manipolare i processi di appalto, le operazioni finanziarie e le prove nelle indagini sulle frodi.

³⁸ D. Mainenti, S. Santoro, *La procura europea sfide e prospettive per la protezione degli interessi finanziari dell'UE*, in *Federalismi.it* 17 (2024) 183ss.

Di fatto plurimi, come visto, sono i diritti fondamentali minacciati da una AI non sufficientemente umano-centrica e orientata al rispetto dell'individuo nella sua essenza, così come invece richiede l'UE.

L'integrazione dell'AI con la Carta dei diritti fondamentali comporta profonde implicazioni etiche e giuridiche che è necessario affrontare. Una sfida centrale risiede nel bilanciare l'immenso potenziale di innovazione e crescita economica offerto dall'AI con l'imperativo fondamentale di salvaguardare i valori sanciti dalla Carta di Nizza. Ciò richiede una valutazione attenta dei principi che dovrebbero guidare lo sviluppo e l'implementazione dell'AI.

Considerata poi la portata globale dello sviluppo e la diffusione dell'AI³⁹, l'UE ha, pertanto, un ruolo significativo da svolgere nel definire gli elementi minimi comuni per la "governance" etica e legale dell'AI, rivestendo il ruolo di arbitro-regolatore, così da addivenire ad un modello normativo che dia priorità ai diritti umani.

3.- Conclusioni.

Come è emerso, il rapporto tra AI e Carta dei diritti fondamentali è estremamente complesso, con molteplici profili d'interferenza e in continua evoluzione. Diverse sono le problematiche che riguardano in primo luogo la necessità di assicurare che l'AI rispetti tutti i diritti fondamentali, così come sanciti nella Carta di Nizza, che vengono in rilievo a seconda del contesto in cui l'AI è impiegata. Probabilmente ad oggi ancora non vi è una piena consapevolezza e una dovuta considerazione della totalità dei diritti umani e dei diritti fondamentali su cui l'AI è in grado di incidere.

Al riguardo, sia pure in termini sintetici, si è tentato di cogliere il difficile relazionarsi, in perenne lotta e mutamento, tra i principi fondamentali della Carta, le diverse applicazioni e conseguenze nell'uso dell'AI, soprattutto per la protezione dei dati personali, la non discriminazione e la dignità umana.

L'UE ha compiuto un passo in avanti significativo – con l'AI Act – nel cercare di intervenire con una regolamentazione il più possibile attenta a queste sfide, stabilendo un quadro normativo basato su un approccio cosiddetto "risk-based", molto caro al settore "compliance" e "corporate".

In conclusione, lo sviluppo e la promozione dell'innovazione tecnologica rimangono una priorità fondamentale, soprattutto nell'ottica di uno sviluppo economico e commerciale dell'UE vista la difficile contingenza geopolitica, ma essa deve essere perseguita in modo da sostenere fermamente i diritti e i valori fondamentali sanciti dalla Carta, posti alla base dell'acquis e del vivere comune europeo. Ciò richiede uno sforzo ulteriore, soprattutto per non apparire all'esterno come un territorio volto al solo regolamentare ogni settore, che non porta innovazione e non consente investimenti e sviluppo. Bilanciamento e contemperamento costituiscono due punti focali nel prossimo futuro, anzi già nel presente, tra opportunità e rischio, benefici e criticità.

Una guida chiara, armonizzata e pratica sull'applicazione dell'AI Act, così come di altre normative pertinenti e collegate⁴⁰, sarà essenziale per garantire un'efficace conformità tra il futuro digitale

³⁹ Senza dimenticare che le principali società che dominano il mercato dell'AI sono americane e cinesi.

⁴⁰ Ci si riferisce in particolar modo al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) e al Digital Services Act (DSA), alla Convenzione quadro sull'AI – primo strumento internazionale giuridicamente vincolante su AI, diritti umani, democrazia e stato di diritto – del Consiglio d'Europa. L'UE ha firmato tale Convenzione nel 2024. Queste iniziative

incentrato sull'uomo e il rispetto dei diritti umani fondamentali all'interno dell'Unione e oltre (effetto Bruxelles)⁴¹.

Sarà necessario un monitoraggio continuo dell'impatto dell'AI sui diritti fondamentali, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, così da garantire quadri giuridici ed etici solidi e reattivi ai rapidi progressi tecnologici. Senza dimenticare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea⁴², che ha evidenziato come qualsiasi compressione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta di Nizza deve risultare rispettosa della loro essenza, così da comportare un giusto equilibrio tra la protezione dei diritti fondamentali e lo sviluppo delle nuove tecnologie⁴³.

Tra l'altro, proprio la Corte ha ben evidenziato, nella sua recente strategia sull'AI, come un eccessivo affidamento sulla tecnologia senza l'apporto di un pensiero umano critico potrebbe condizionare l'organo giudicante sino ad orientarne le scelte in direzione di quelle formulate dalla macchina e influenzarne inevitabilmente la motivazione⁴⁴.

Giova richiamare, in ultimo, il rapporto del Rathenau Instituut che propone il riconoscimento di due nuovi diritti al fine di mantenere l'umano-centrismo dell'AI: il diritto a non essere oggetto di misurazioni, di analisi e di addestramento e il diritto a un contatto umano significativo, tale da poter stabilire e sviluppare relazioni profonde con altri esseri umani⁴⁵.

Quindi, una AI complementare e non sostitutiva dell'intelligenza umana, che consenta di garantire il rispetto dei valori fondamentali e dei principi su cui l'UE si basa.

Come affermava il Prof. Paolo Grossi⁴⁶, il giurista deve svegliarsi dalla pigrizia intellettuale, culturale, concettuale, così da assicurare ai cittadini un diritto carnale, un diritto che nasce dal basso e va in alto, in modo tale da porre al centro la persona, consentendo al cittadino di ritrovare la concretezza della realtà⁴⁷.

Abstract.- Il breve contributo cerca di analizzare il complesso e quanto mai attuale rapporto intercorrente tra l'Intelligenza Artificiale (AI) e le tutele offerte dalla Carta dei Diritti Fondamentali

normative mirano a garantire che lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

⁴¹ Infatti, emerge una distinzione importante, mentre l'Europa esporta efficacemente le sue regolamentazioni per i prodotti fisici, nel campo digitale il fenomeno è diverso: l'effetto Bruxelles non si applica con la stessa efficacia al settore digitale. Le normative digitali europee, come il GDPR, l'AI Act, il Digital Markets Act e il Digital Services Act, non riescono a imporre gli stessi standard a livello globale. Sul punto, interessante notare cosa sta accadendo in Brasile, Paese in cui dal 2022 si sta lavorando ad una normativa sull'AI. Ebbene, la legge brasiliana sull'AI si ispira ampiamente all'AI Act, riflettendo da un lato l'effetto Bruxelles, visto che entrambe le leggi enfatizzano un approccio basato sul rischio, la supervisione umana e la trasparenza. Tuttavia, vi sono notevoli differenze, portando ciò all'istaurarsi di una normativa che prende solo spunto da quella europea per poi svilupparsi e innovarsi autonomamente.

⁴² Richiamo le considerazioni svolte dal Prof. Zaccaroni per cui si deve promuovere un linguaggio costituzionale comune dei diritti fondamentali digitali in Europa, incentivando le Corti nazionali e quelle costituzionali a far riferimento alla Carta di Nizza, nonché alla Convenzione quadro e ad altri atti internazionali insieme alle disposizioni nazionali di diritto costituzionale, v. G. Zaccaroni, *How AI Could Bridge the EU and the Council of Europe to Strengthen Fundamental Rights*, disponibile su <https://verfassungsblog.de/of-artificial-intelligence-and-fundamental-rights/>.

⁴³ Corte UE, 6/10/2015, C-362/14.

⁴⁴ Corte UE, *Artificial Intelligence Strategy*, disponibile su https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-11/cjeu_ai_strategy.pdf.

⁴⁵ R. Van Est, J. Gerritsen, L. Kool, *Report Human rights in the robot age, Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality*, disponibile su <https://www.rathenau.nl/en/digitale-samenleving/human-rights-robot-age>.

⁴⁶ Giurista e storico italiano nonché già Giudice e Presidente della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana.

⁴⁷ Cfr. P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Bari 2017.

dell’Unione europea. La diffusione dell’AI è in grado di incidere sui diritti fondamentali della persona, in particolare, vi sono rischi per la dignità, la protezione dei dati personali e il principio di non discriminazione. Si discute sull’approccio normativo delle istituzioni europee, in particolare l’AI Act, che mira a promuovere un’AI antropocentrica. Si conclude sulla necessità di bilanciare l’innovazione tecnologica con la salvaguardia dei valori fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza.

The paper seeks to analyze the complex and highly topical relationship between Artificial Intelligence (AI) and the protections offered by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The spread of AI can affect the fundamental rights of the person; in particular, there are risks to dignity, the protection of personal data, and the principle of non-discrimination. The regulatory approach of the European institutions, especially the AI Act, which aims to promote a human-centric AI, is discussed. It concludes on the need to balance technological innovation with the safeguarding of the fundamental values enshrined in the Charter of Nice.